

5015

## Polizza IMPIANTI ed APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

"PARTE B"

1 003 00000 00107450730

AGENZIA <b>LECCO</b>										NUMERO ARCHIVIO <b>00107450730</b>			
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)		
1/1454	126	90	110421614		5015	3	2014	0	0	0	B 474,20		
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO			
30/06/2014		30/06/2017		30/06/2015		1 ANNUALE		04/07/2014					
CONVENZIONE				COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.			
							87354			921			
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA			
AZ REG EMERGENZA URGENZA - VIA ALFREDO CAMPANINI, 6 - 20124 MILANO MI										03128170135			

### PREMI

PREMIO NETTO	3.104,03	ACCESSORI	310,40	PREMIO TASSABILE	3.414,43	TASSE	725,57	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	4.140,00	PROV. RISCHIO	MI
PREMIO NETTO	3.104,02	ACCESSORI	310,40	PREMIO TASSABILE	3.414,42	TASSE	725,56	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	4.139,98	COMBINAZIONE	
POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)	1454	90	54978029	POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)				RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)			

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:

- DAL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. 5015 EDIZIONE 01/06/2014
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO \_\_\_\_\_ PAGINE

### UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI E ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

COMUNE **MILANO** PROV. **MI** INDIRIZZO **VIA A. CAMPANINI 6**  
ATTIVITÀ DELL'AZIENDA **AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA**

### GARANZIE PRESTATE - SOMME ASSICURATE - SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

1. DANNI ALLE COSE				CODICE	TASSO %	SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO
Varie				300	2,12	1.460.000,00	3.104,02
• LIMITI ALL'INDENNIZZO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE STABILITO DALLE CONDIZIONI DI POLIZZA				SCOPERTO %		MINIMO NON INDENNIZZABILE	
				N. GG. MAX		INDENNIZZO GIORNALIERO	
2. MAGGIORI COSTI PER UN MASSIMO DI GIORNI				CODICE		SOMMA ASSICURATA	
				GIORNI	pari a	IMPORTO FRANCHIGIA	
• FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO				CODICE		SOMMA ASSICURATA	
3. SUPPORTO DATI				SCOPERTO %		MINIMO NON INDENNIZZABILE	
• LIMITI ALL'INDENNIZZO: SCOPERTO E MINIMO NON INDENNIZZABILE						INDENNIZZO MAX PER OGNI SUPPORTO	
INDENNIZZO MASSIMO PER SINGOLO SUPPORTO				CODICE		SOMMA ASSICURATA	
4.				SCOPERTO %		MINIMO NON INDENNIZZABILE	
• LIMITI ALL'INDENNIZZO						MASSIMO INDENNIZZO	
<b>TOTALE PREMIO NETTO ANNUO</b>							<b>3.104,02</b>

## INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società ([www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

Codice e titolo delle condizioni particolari operanti se richiamate nel frontespizio di questa polizza.

3 Lavoro straordinario

13 Colpa grave dell'assicurato e/o del contraente, dei rappresentanti

legale o dei soci a responsabilità illimitata

72 Trasporti aerei

57 Parziale deroga alla proporzionale

78 Adeguamento automatico

90 Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi e di sabotaggio

231 Atti di terrorismo

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione 01/06/2014 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto e di impegnarsi a consegnarne loro una copia;
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione 01/06/2014, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.

In relazione alle cose ed agli eventi garantiti dalla presente polizza, il Contraente dichiara che:

- ✓ non esistono altre polizze della Società o di altre Compagnie di assicurazione riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente;
- ✓ non si sono verificati sinistri nei tre anni precedenti la stipula della polizza a carico delle garanzie prestate;
- ✓ non sono state annullate per sinistro, né dalla Società né dalle altre Compagnie, polizze per i medesimi rischi qui assicurati.

**Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione**

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UNIPOL  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Corbelli Claudio

IL CONTRAENTE

## CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel fascicolo informativo:

## Condizioni generali di assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Art. 7 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Art. 9 – Foro competente

Art. 14 – Obblighi in caso di sinistro

Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno

Art. 16 – Procedure per la valutazione del danno

Art. 17 – Mandato ai periti

Art. 22 – Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Art. 25 – Pagamento dell'indennizzo

## Condizioni Speciali

1 – Fenomeni elettrici di origine esterna

2 – Impianto di condizionamento

3 – Danni da furto

4 – Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata

5 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti, danni da acqua in genere

6 – Impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria

7 – Franchigia

## Condizioni Aggiuntive (se operanti)

220 – Terremoto

## Condizioni Particolari (se operanti)

90 – Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi e di sabotaggio

231 – Atti di terrorismo

IL CONTRAENTE

Polizza emessa il 04/07/2014

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

Unipol  
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.745.616 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00819570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046  
[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

L'Agente o l'Incaricato

UnipolSai  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Corbelli Claudio

COPIA PER IL CONTRAENTE

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA 1/1454/90/110421614  
AGENZIA LECCO

CODICE SUBAGENZIA 126

**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1 Definizioni  
Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

**SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio  
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori  
Art.3 Durata del contratto  
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia  
Art.5 Regolazione del premio  
Art.6 Recesso a seguito di sinistro  
Art.7 Modifiche dell'assicurazione  
Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società  
Art.9 Oneri fiscali  
Art.10 Foro competente  
Art.11 Interpretazione del contratto  
Art.12 Ispezione delle cose assicurate  
Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta  
Art.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza  
Art.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio  
Art.16 Coassicurazione e delega  
Art.17 Clausola Broker  
Art.18 Rinvio alle norme di legge

**SEZIONE 3 RISCHI COPERTI**

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione  
Art.2 Maggiori costi  
Art.3 Ricostruzione archivi

**SEZIONE 4 ESCLUSIONI**

- Art.1 Esclusioni  
Art.2 Enti esclusi

**SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI**

- Art.1 Obblighi in caso di sinistro  
Art.2 Esagerazione dolosa del danno  
Art.3 Procedura per la valutazione del danno  
Art.4 Mandato dei periti  
Art.5 Determinazione del danno (Valore a nuovo)  
Art.6 Valore assicurabile – Assicurazione parziale  
Art.7 Leeway clause  
Art.8 Limite massimo dell'indennizzo  
Art.9 Pagamento dell'indennizzo  
Art.10 Rinuncia al diritto di surroga

**SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

- Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio  
Art.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti  
Art.3 Riparto di coassicurazione

**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

Art. 1 - Definizioni

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Corsatti Claudio

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA	1/1454/90/110421614		
AGENZIA	LECCO	CODICE SUBAGENZIA	126
<b>Contraente/Assicurato</b>	AZ REG EMERGENZA URGENZA		
<b>Domicilio</b>	VIA ALFREDO CAMPANINI, 6 - 20124 MILANO - MI		
<b>Codice Fiscale</b>	03128170135		

**INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA**

La presente polizza è regolata esclusivamente dal presente capitolato :

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**ELETTRONICA**

La presente polizza è stipulata tra

AZIENDA REGIONALE  
EMERGENZA URGENZA – AREU  
Via Alfredo Campanini, 6  
20124 Milano  
Cod. Fisc. / P.IVA 03128170135

e

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI  
**CLAUDIO CORSETTI**  
**AGENTE PROCURATORE**  
**LARGO CALEOTTO 1**  
**23900 LECCO**

Decorrenza ore 24.00 del	30.06.2014
Scadenza ore 24.00 del	30.06.2017
Scadenza annuale :	30.06.

SOMMARIO

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Corsetti Claudio

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/1454/90/110421614  
LECCO

CODICE SUBAGENZIA

126

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - "AREU"
<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker:</b>	Il mandatario incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società e cioè: L'ATI Marsh S.p.A e Morganti Insurance Brokers Srl.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Attrezzature Elettroniche:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hardware per elaborazione dati</li><li>- Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione</li><li>- Impianti antintrusione e simili</li><li>- Apparecchiature medicali ed elettromedicali.</li><li>- Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc;</li><li>- Impianto di video-sorveglianza i cui componenti possono trovarsi all'interno e/o all'esterno di fabbricati e pertinenze di proprietà e/o in uso all'Assicurato</li><li>- I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte.</li></ul> Ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente.
<b>Conduttori esterni:</b>	Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno
<b>Apparecchi ad impiego mobile:</b>	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer, telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti ed apparecchiature medicali ed elettromedicali in uso al Contraente e/o Assicurato o a Terzi. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio

**UnipolSai**  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Corsetti Claudio

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA 1/1454/90/110421614  
AGENZIA LECCO CODICE SUBAGENZIA 126

	degli apparecchi ad impiego mobile.
<b>Dati:</b>	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi
<b>Programmi:</b>	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
<b>Supporti dati:</b>	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
<b>Archivi:</b>	Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti
<b>Terremoto:</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

**Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio**

L' Azienda Regionale Emergenza Urgenza promuove l'evoluzione del sistema di emergenza e urgenza sanitaria (118) sviluppando la rete dell'assistenza extraospedaliera e l'integrazione con i sistemi intraospedaliere anche in caso di maxiemergenze; coordina il trasporto sanitario di persone, organi e tessuti, le attività trasfusionali, di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti, svolge attività di coordinamento e smistamento delle chiamate di emergenza del servizio 112 ai centralini secondari (112/113/115/118).

La presente polizza assicura tutte le attrezzature elettroniche e gli apparecchi ad impiego fisso e mobile, sia di proprietà, che in locazione, comodato d'uso e precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

**SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza

**UnipolSai**  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente *Cornelli Claudio*

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA	1/1454/90/110421614		
AGENZIA	LECCO	CODICE SUBAGENZIA	126

eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

**Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 Cod. Civ.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

**Art. 3 – Durata e proroga del contratto**

Il contratto ha la durata di anni 3, con effetto alle ore 24.00 del 30.06.2014, scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2017 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove lo ritenga conveniente e qualora sia legittimo in base alla normativa vigente il Contraente, ha la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella iniziale con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

**Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del **30.06.2014**, ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

**Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010**

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Corsetti Claudio

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA 1/1454/90/110421614  
AGENZIA LECCO

CODICE SUBAGENZIA 126

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 5 – Regolazione del premio**

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 7 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;

- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

#### **Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le

**UnipolSai**  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Corsetti Claudio



5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA	1/1454/90/110421614		
AGENZIA	LECCO	CODICE SUBAGENZIA	126

imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

**Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

**Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 11 -**

**Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti, sorgenti dall'assicurazione stessa, non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

**Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

**UnipolSai**  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Coretti Claudio

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA	1/1454/90/110421614		
AGENZIA	LECCO	CODICE SUBAGENZIA	126

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

**Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**Art. 16 - Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile \_\_\_\_\_ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile \_\_\_\_\_ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

**Art. 17 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Ati Marsh S.p.A. - Morganti Insurance Brokers S.r.l. - in qualità di broker ai sensi dell' art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Morganti Insurance Brokers srl.

**Art. 18 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**UnipolSai**  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Concessitario

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA 1/1454/90/110421614  
AGENZIA LECCO

CODICE SUBAGENZIA 126

**SEZIONE 3 RISCHI COPERTI****Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, di cui all'Art.1 Sezione 6 (partite 1, 2, 3) della presente polizza, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento non espressamente escluso.

Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Per ciò che concerne i danni ai conduttori esterni collegati alle cose, non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Sono comunque indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni nei limiti della relativa somma assicurata di cui alla Sezione 6 della presente polizza.

**Art. 2 – Maggiori costi**

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario, notturno o festivo.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazione dell'attività dell'Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero espresso all'Art.2 e della somma assicurata di cui all'Art.1 della Sezione 6 della presente polizza, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 Cod. Civ.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima fissata all'art.2 della Sezione 6.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

**Art. 3 – Ricostruzione archivi**

La Società risponde, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C., del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi, distrutti o danneggiati a

**UnipolSai**  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Contratti Unipol

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA	1/1454/90/110421614		
AGENZIA	LECCO	CODICE SUBAGENZIA	126

seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

La presente estensione si intende prestata nell'ambito del sottolimito e con l'applicazione delle franchigie e scoperti previsti all'art.2 della Sezione 6 della presente polizza.

**DANNI DA FURTO****3.1 All'interno dei locali**

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

1) rottura, scasso;

2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm<sup>2</sup>; e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cm<sup>2</sup>;

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm<sup>2</sup>;

Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti sopra indicati, per singolo sinistro, è applicato lo scoperto pari al 20% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

**3.2 All'esterno dei locali**

La garanzia furto è operante anche per le cose poste all'esterno dei locali a condizione che la cosa assicurata, sia stabilmente ancorata al suolo o al fabbricato, sempreché l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

La garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 20% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

**INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, DANNI DA ACQUA IN GENERE**

I danni verificatisi a seguito di inondazioni, alluvioni, allagamenti, danni da acqua in genere, saranno indennizzati previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno, con il minimo di 2.500 € ed un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di 500.000 €

**IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE**

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;

**UnipolSai**  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Corsetti Claudio

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA 1/1454/90/110421614  
AGENZIA LECCO

CODICE SUBAGENZIA 126

- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;  
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato e indicata nel frontespizio.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Qualora assicurati, per ogni sinistro di furto, rapina, scippo, caduta accidentale o causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, da fulmine o da qualsiasi altro evento atmosferico è applicato lo scoperto pari al 20% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza

**IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI, IMBARCAZIONI ED AEREI**

Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante la circolazione o la navigazione purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dello stesso.

Non vengono indennizzati i danni:

- di rottura dei filamenti di valvole o tubi;
- causati da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi;
- conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione;
- conseguenti a danneggiamenti o caduta dell'aereo.

Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atti dolosi, compresi quelli vandalici, eventi naturali, è applicato lo scoperto pari al 20% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza

**SEZIONE 4 ESCLUSIONI**

**Art. 1 – Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

1. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato. Sono invece compresi i danni causati con colpa grave dei medesimi, nonché i danni causati con dolo di dipendenti o di persone di cui Contraente o Assicurato debbano rispondere;
2. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
3. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
5. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
6. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
7. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, e sottaciuti alla Società;
8. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
9. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

**UnipolSai**  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Corsi Claudio

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA	1/1454/90/110421614		
AGENZIA	LECCO	CODICE SUBAGENZIA	126

10. causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche;

11. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

12. sono esclusi i danni causati da virus informatici;

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti, i disturbi di funzionamento, nonché il danno a moduli e componenti elettronici delle apparecchiature ed impianti assicurati (ivi compresi i costi della ricerca e identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

a) controlli di funzionalità;

b) manutenzione preventiva;

c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;

d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

L'esclusione di cui al punto 12 si intende operante anche se i contratti non sono stati stipulati.

#### **Art. 2 – Enti esclusi**

Le garanzie della presente polizza non s'intendono estese ai seguenti enti:

1. tubi e valvole elettronici nonché lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

2. nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori e degli altri supporti di suono ed immagini.

### **SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI**

#### **Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;

b) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;

d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;

e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA 1/1454/90/110421614

AGENZIA LECCO

CODICE SUBAGENZIA

126

necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

**Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti:

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

**Art. 4 – Mandato dei periti**

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione;

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.5 della presente Sezione;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, in conformità a quanto disposto dalla presente polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività

**UnipolSai**  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Concessionario

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA 1/1454/90/110421614  
AGENZIA LECCO

CODICE SUBAGENZIA 126

esercitata.

**Art. 5 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) difalcato dell'importo come ad A) 2).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) difalcato dell'importo come a B) 2)

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

In nessun caso la Società indennizzerà per ciascun bene distrutto

o danneggiato parzialmente importo superiore al doppio del valore determinato secondo il disposto del primo comma dell'articolo 1908 del Codice Civile.

**Art. 6 – Valore assicurabile – Assicurazione parziale**

Per valore assicurabile s'intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile eccedeva al momento del sinistro le somme assicurate, non si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C., purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 5 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

**Art. 7 – Leeway Clause**

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo

**UnipolSai**  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Concessi



5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA	1/1454/90/110421614		
AGENZIA	LECCO	CODICE SUBAGENZIA	126

relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente;

c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;

d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 Cod. Civ.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 Cod. Civ. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 Cod. Civ. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata, non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1907 Cod. Civ.

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tal eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

**Art. 8 – Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Cod. Civ. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

**Art. 10 - Rinuncia all'azione di surroga**

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

**SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

**UnipolSai**  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Corsini Claudio

5015

**Allegato a polizza**  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE**  
**ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA 1/1454/90/110421614  
AGENZIA LECCO

CODICE SUBAGENZIA 126

**Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio**

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in €	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo annuo €
1	Attrezzature Elettroniche	1.200.000,00	1,80	2.160,00
2	Conduttori Esterni PRA	20.000,00	9,00	180,00
3	Apparecchi ad impiego mobile	100.000,00	8,00	800,00
4	Maggiori costi PRA	40.000,00	5,00	200,00
5	Ricostruzione archivi PRA	100.000,00	8,00	800,00
Totale €		1.460.000 ,00		

**Scomposizione del premio**

Premio annuo imponibile	€	3.414,43
Imposte	€	996,57
TOTALE	€	4.140,00

**Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

La Società, nei limiti delle somme assicurate di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
<b>Attrezzature elettroniche (Art.1 Sez.6 Partita 1)</b>	Le somme assicurate	Franchigia € 150,00
<b>Apparecchi ad impiego mobile (Art.1 Sez.6 Partita 3)</b>	Le somme assicurate	Scoperto 10% del danno
<b>Maggiori costi (Art.1 Sez.6 Partita 4)</b>	La somma assicurata per sinistro e per anno	Limite indennizzo giornaliero € 2.000,00 e tempo massimo di 20 gg
<b>Supporti dati (Art.1 Sez.6 Partita 5)</b>	La somma assicurata per sinistro e per anno	Scoperto 5% del danno Limite di € 5.000,00 per ogni singolo supporto

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

**Art. 3 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

**UnipolSai**  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Corsetti Claudio

5015

Allegato a polizza  
**IMPIANTI ed APPARECCHIATURE  
ELETTRONICHE**

NUMERO POLIZZA 1/1454/90/110421614  
AGENZIA LECCO

CODICE SUBAGENZIA 126

**L'ASSICURATO**

**LA SOCIETÀ**

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Corsetti Claudio

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**  
(un procuratore)

**UnipolSai**  
DIVISIONE UNIPOL  
Agente Corsetti Claudio

**Il Contraente**

